

# I modelli di organizzazione e gestione, ex D.Lgs. n. 231/2001, nella prevenzione dei reati ambientali (parte seconda)

✓ Valentina Veneroso

Come anticipato nella prima parte di questo articolo (1) l'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 interviene nella disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, inserendo un nuovo ampio elenco di reati presupposto all'art. 25 *undecies*, aventi ad oggetto la materia ambientale ed in particolare le acque (scarichi idrici e di acque reflue), i rifiuti, le bonifiche, le emissioni in atmosfera, nonché reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi (2).

Il legislatore si limita ad indicare il nuovo catalogo di reati presupposto e a stabilire le relative sanzioni per l'Ente, mentre **nulla dispone** circa i **contenuti minimi dei Modelli Organizzativi** per essere ritenuti idonei a prevenire i reati ivi considerati, non considerando nemmeno l'ipotesi di affidare ad una regolamentazione di fonte subordinata (ad es. ministeriale) la elaborazione linee guida dedicate.

La laconicità della previsione legislativa si pone in controtendenza rispetto ai recenti interventi legislativi, che, negli ultimi anni, hanno esteso la responsabilità amministrativa degli Enti a sempre più numerose e diversificate ipotesi di reato. Ci si riferisce, in particolare, al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in cui il legislatore predetermina espressamente ed analiticamente i parametri contenutistici della sezione antinfortunistica dei Modelli (3), stabilendo inoltre una «presunzione di conformità» dei Modelli organizzativi «definiti conformemente» alle Linee guida SGSL UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001 (4).

Il d. lgs. n. 121/2011, nell'ambito della prevenzione dei c.d. «ecoreati», omette, inoltre, qualsiasi riferimento alle certificazioni volontarie ambientali ISO 14001:2004 (5) ovvero al Regolamento comunitario EMAS (6), strumenti la cui adozione risulta sempre più diffusa.

**Note:**

✓ Studio legale Anello&Partners.

(1) La prima parte è stata pubblicata in questa *Rivista*, 2011, 12 pag. 1051 e segg.

(2) L'articolo coinvolge illeciti in materia di acque, rifiuti, bonifiche, emissioni in atmosfera. Per un approfondimento sui reati considerati dalla normativa e sulle prime osservazioni alle problematiche applicative in materia penale si veda innanzitutto i contributi di:

- A. Scarcella, *Nuovi ecoreati ed estensione ai reati ambientali del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in questa *Rivista*, 2011, 10, 857 e seg. e

- C. Manduchi, *La riforma dei reati ambientali e il D.Lgs. n. 231/2001: prime riflessioni*, in questa *Rivista*, 2001, 8/9, pag. 731;

si segnalano inoltre le osservazioni di:

- P. Fimiani, *cit.*, 17, nonché le analisi contenute nella Relazione n. III/09/2011 del Massimario della Corte di Cassazione redatta da L. Pistorelli e A. Scarcella.

(3) L'art. 30, D. Lgs. n. 81/2008 fissa una specifica griglia di contenuti e un target di funzionalità dei Modelli. Proprio in proposito alla innovativa (e non priva di aspetti critici) tecnica legislativa si veda il commento di A. Bartolomucci, *La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 t.u. sicurezza sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. e degli enti*, 2008, pag. 157 e segg.

(4) Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 e standard OHSAS 18001:2007, *Occupational Health and Safety Assessment Series*.

(5) Le norme UNI/EN ISO 14001:2004 identifica uno standard internazionale applicabile a tutte le tipologie di imprese, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Tale standard prevede la possibilità di dotarsi di uno strumento (la certificazione) di carattere volontario, che viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando con il marchio ISO 14001 l'affidabilità del SGA applicato.

(6) Il nuovo Regolamento 2009/1121/CE disciplina il sistema denominato «EMAS» (*Environmental Management and Audit Scheme*), sostituendo il precedente Regolamento comunitario del 2001. L'EMAS rappresenta un sistema sistema di ecogestione e audit e di certificazione cui le organizzazioni e le imprese aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso possono aderire volontariamente. Tale SGA ha come finalità

«il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate» (art. 1 Regolamento).

Le organizzazioni che partecipano volontariamente si impegnano a redigere una «dichiarazione ambientale», in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende procedere nel miglioramento continuo. La «registrazione» (segue)

### Modelli Organizzativi e Certificazioni volontarie ambientali

L'attenzione dei primi commentatori (7) alle novità legislative del D.Lgs. n. 121/2011 è stata immediatamente catalizzata dalla possibilità di riconoscere una **presunzione di idoneità** dei Modelli Organizzativi, definiti conformemente alle certificazioni ambientali volontarie, riflessione sollecitata sia dall'ovvio confronto con la disciplina in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sia dalle richieste in questo senso indirizzate al legislatore da alcune associazioni imprenditoriali (8).

Tali approfondimenti si inseriscono nel solco di un dibattito già sviluppatosi da tempo sui rapporti tra le c.d. **norme tecniche** e Modelli di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 (9), dove con l'espressione **norme tecniche** si allude all'accezione di uso specializzato, come definito dalla normativa comunitaria nell'ambito degli enti riconosciuti ad attività normativa (10).

La norma tecnica, in tale contesto, è la

«specificazione tecnica (11) approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie» (12):

- norma internazionale («ISO»): adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO)
- norma europea («EN»): adottata da un organismo europeo di normalizzazione (CEN; CENELEC; ETSI);
- norma nazionale («UNI»): norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione (UNI, CEI, CONCIT).

In base alle caratteristiche proprie delle norme tecniche, racchiuse nella definizione comunitaria, le norme tecniche

«non vanno confuse con norme Giuridiche o con atti aventi forze di legge, aventi uno specifico contenuto (tecnico), ma devono essere considerate come una codifica dello stato dell'arte» (13).

Esse hanno una rilevanza in primo luogo **interna** per chi esercita l'attività ivi regolata e **commerciale**, dal momento in cui l'osservanza delle stesse da parte di un operatore può essere considerata dalle controparti contrattuali come una garanzia di **qualità**.

Tale rilevanza diviene **giuridica** quando l'osservanza delle stesse:

- sia imposta tra parti contrattuali;
- sia prevista da bandi pubblici o altre fonti amministrative quale legittimazione a contrarre con la pubblica amministrazione;
- ma anche quando divenga oggetto di un richiamo legislativo, come nel caso, poc'anzi citato, dell'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (14).

Alla luce di quanto osservato è opportuno sottolineare che, in mancanza di un intervento legislativo in questo senso, in materia ambientale, **non può ipotizzarsi** alcuna presunzione di idoneità del Modello organizzativo elaborato in conformità alle certificazioni volontarie ambientali ISO 14001:2004 o al Regolamento EMAS. Ciò nonostante, nell'elaborare un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ambientali, un confronto con la Certificazione volontaria ambientale appare senza dubbio rilevante, dal momento che l'attività di normazione tecnica e alcune attività previste dallo stesso art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 presentano delle effettive analogie.

In particolare, alla base della certificazione volontaria, come alla base del sistema di prevenzione costruito dal d. lgs. n. 231/2001, vi è la necessità di definire, attuare e mantenere specifiche procedure organizzative interne (15).

Nel primo caso, tuttavia, tali procedure hanno ad oggetto il raggiungimento di obiettivi di «Politica ambientale del-

#### Note:

(continua nota 6)

di una organizzazione è eseguita dal Comitato EcoLabel - EcoAudit. Le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004 (sezione 4).

(7) Si veda, ad esempio, i contributi (in chiave critica per il primo) di P. Fimiani, *cit.*, 26; A. Sillani, *Ecoreati e 231: elementi di similitudine tra Iso 14001 e il modello organizzativo esimente*, in *Rifiuti*, 2011, n. 189, 17 e segg.

(8) Si allude alla esplicita richiesta al legislatore contenuta nella nota di Confindustria del 29 aprile 2011.

(9) T. Epidendio e A. Pastorino, *Norme tecniche, Modelli di organizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario*, in *Resp. amm. soc. e degli enti*, 2009, 11 e segg.

(10) Direttiva n. 98/34/Ce del Parlamento e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 98/48/Ce, recepite in Italia dal D.Lgs. n. 23 novembre 2000, n. 427.

(11) Secondo la definizione contenuta nella Direttiva n. 98/34/Ce, essa consiste in una

«una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità».

(12) Secondo la definizione contenuta nella Direttiva n. 98/34/Ce

(13) T. Epidendio e A. Pastorino, *cit.*, 118, da cui sono tratti anche i successivi richiami.

(14) T. Epidendio e A. Pastorino, *cit.*, 120 sviluppa una riflessione in chiave critica sulla tendenza del legislatore ad effettuare tali rinvii, così da costringere la norma tecnica, caratterizzata da «volontarietà, temporaneità (legata alle conoscenze del momento) e gradualità della forza cogente (secondo i ben noti parametri della c.d. *soft law*)», in un «pesante irrigidimento e di livellamento», stante la necessità di atto avente forza di legge di esplicitare la propria efficacia in via generale ed astratta e in modo durevole nel tempo.

(15) Si rinvia, in proposito, all'analisi condotta nella prima parte di questo articolo, in questa *Rivista*, 2011, 12, pag. 1051 e segg.

l'impresa», ovvero perseguire un miglioramento continuo - sotto il profilo della «sostenibilità» - degli impatti ambientali della attività di quell'impresa, secondo il costante adeguamento alle migliori tecniche disponibili. Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001, invece, i Modelli di organizzazione e gestione, si prefiggono come obiettivo finale l'eliminazione del rischio di commissione di reati in materia ambientale.

Sebbene, quindi, entrambi gli approcci presuppongano la ricognizione della normativa vigente in materia di rifiuti, inquinamento idrico ed atmosferico e il costante aggiornamento delle procedure interne in relazione al mutamento dello scenario normativo, il Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 richiede un approccio proprio e tipico finalizzato alla prevenzione dei reati, che non può essere trascurato (16).

In particolare, non potrebbe limitarsi a favorire la riduzione i potenziali rischi per l'ambiente di un determinato processo produttivo, in termini di «efficienza» e «sostenibilità», ma dovrebbe costituire un «modello di diligenza» (17) vincolante ed autosufficiente sotto il profilo della effettività, per i soggetti in posizione apicale e i dipendenti, eludibile solo in modo fraudolento.

Nello specifico, quindi, dovrebbe includere elementi relativi alla pianificazione finanziaria, alla gestione delle risorse, comprendere l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, la costruzione di un sistema di reportistica di dati e informazioni periodico a quest'ultimo, l'elaborazione di un sistema efficiente di sanzioni disciplinari e di specifica formazione del personale nei temi dei reati ambientali e delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità penale delle persone fisiche e dell'Ente.

### Modelli organizzativi in materia ambientale e delega di funzioni

Nell'elaborazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati ambientali, che abbiano quindi efficacia esimente per l'Ente, si ritiene particolarmente importante il tema del ricorso alla delega di funzioni all'interno dell'organizzazione (18).

Il corretto inquadramento della delega di funzioni assume, infatti, una rilevanza essenziale ai fini dell'esatta individuazione della responsabilità penale in capo alla persona fisica qualificata, con riflessi importanti sull'applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente, a seconda se l'agente sia un soggetto in posizione apicale, o un dipendente.

Sotto questo profilo è stato, infatti, autorevolmente osservato (19) che se la delega non è stata correttamente conferita «autore del reato presupposto deve ritenersi (in via esclusiva, o concorrente) il delegante». Qualora que-

st'ultimo sia un soggetto in posizione apicale (es. amministratore delegato)

«la colpa di organizzazione andrà verificata sulla base dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 (20) e potrà fondarsi anche soltanto sulla non idoneità della delega, trattandosi di un'ipotesi di tipica carenza organizzativa».

mentre

«se la delega è idonea ed utilmente conferita, autore del reato presupposto non può essere considerato il delegante, ma è il delegato; essendo egli un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza (la delega non opera all'interno delle funzioni apicali), la verifica della colpa di organizzazione va fatta sulla base delle previsioni dell'art. 7, D.Lgs. n. 231/2001».

In altri termini (21), sotto il profilo dell'attribuzione dell'onere della prova, nel caso di una delega attribuita in modo improprio o non legittimo, la responsabilità del reato presupposto ricadrebbe sul rappresentante legale o comunque su un soggetto in posizione apicale; di talché scatterebbe la presunzione di responsabilità anche in capo all'Ente, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, salvo quest'ultimo non dimostri di avere adottato ed attuato efficacemente un modello organizzativo e gestionale efficace a prevenire la commissione di reati di quel tipo.

In presenza di una delega utilmente conferita, invece, l'Ente sarebbe ritenuto responsabile solo ove la pubblica accusa dimostrasse che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, quindi, dovrebbe essere il pubblico ministero a dover dimostrare la carente regolamentazione interna dell'ente, mentre quest'ultimo avrebbe ampia facoltà di fornire la prova liberatoria.

Ciò premesso, la giurisprudenza ha elaborato, nel tempo, una serie di canoni oggettivi e soggettivi di validità del conferimento della delega, che devono essere sempre rispettati in questo ambito.

#### Note:

(16) T. Epidendio e A. Pastorino, *cit.*, 121 e P. Fimiani, *cit.*, 26.

(17) P. Fimiani, *cit.*, 26.

(18) Come osservato da L. Ramacci, *Tutela dell'ambiente e delega di funzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in questa *Rivista*, 2008, pag. 18, la particolarità dell'istituto è data dalla mancanza di una disciplina normativa, da un lato e dalla rilevanza, dall'altro, che tale strumento assume nelle imprese di una certa dimensione, in cui è funzionale, ad un'ottimale organizzazione dell'impresa, il trasferimento da parte del titolare di alcuni obblighi che egli potrebbe essere impossibilitato ad adempiere personalmente.

(19) P. Fimiani, *cit.*, 27.

(20) Con le conseguenze della «presunzione di colpa» di organizzazione in capo all'ente ed inversione dell'onere della prova, secondo le regole esaminate nella parte dedicata alle linee generali della responsabilità ex n. 231/2001.

(21) Per un approfondimento dei criteri generali di imputazione della responsabilità si rinvia alla prima parte dell'articolo pubblicata in questa *Rivista*, 2011, 12 pag. 1051 e segg.

Sotto il profilo oggettivo, i giudici di legittimità hanno affermato il necessario rispetto di tutti i seguenti **requisiti**, ormai consolidati (22):

- a) la natura formale ed espressa, ossia una delega scritta;
- b) la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle norme statutarie previa adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti;
- c) la specificità, nel senso di un puntuale contenuto;
- d) la pubblicità;
- e) l'effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia di gestione e con piena e completa disponibilità economica;
- f) le dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- g) la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato;
- h) l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato;
- i) la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato;
- l) che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali;
- m) la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le condizioni sopra indicate (23).

### Conclusioni: riflessioni per la costruzione di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati ambientali

Sulla base delle considerazioni effettuate e tenuto conto della particolare rilevanza della finalità preventiva dei reati in materia ambientale, si ritiene necessario un intervento legislativo, che circoscriva i contenuti minimi dei Modelli organizzativi in materia ambientale, o che dimandi a fonti regolamentari secondarie l'elaborazione di specifiche linee guida, che costituiscano un valido e sicuro punto di riferimento per gli enti, nel momento dell'elaborazione del proprio Modello.

Un primo spunto per l'elaborazione delle stesse è rinvenibile nella nota di Confindustria del 29 aprile 2011, ritenuta già da qualche autorevole interprete come un «riferimento di base per l'avvio della costruzione di un modello organizzativo anche nella materia ambientale». Tali indicazioni, considerata la varietà di settori economici nei quali il D.Lgs. n. 231/2001 in questo settore andrà ad esplicare i propri effetti, per essere efficaci e costituire un parametro di riferimento realistico dovrebbero essere elaborate in specifiche linee guida, contestualizzate a seconda del settore di riferimento.

In assenza di Linee Guida (né specifiche, né generiche), dedicate ai reati ambientali-presupposto, che indichino agli operatori dei metodi di base per realizzare processi e procedure finalizzate all'abbattimento del rischio-reato in questo ambito, le migliori conoscenze disponibili in materia per la redazione di modelli organizzativi restano, ad oggi, le sintetiche indicazioni offerte da Confindustria, unitamente alle istruzioni (per quanto limitate al fattore qualità) delle norme tecniche ISO 14001:2004 e Regolamento EMAS.

Nell'elaborazione di un Modello Organizzativo, gli elementi ricavabili da queste due fonti dovrebbero essere integrati con previsioni relative:

- a) alla pianificazione finanziaria;
- b) alla gestione delle risorse;
- c) all'istituzione di un Organismo di Vigilanza, collegata alla costruzione di un sistema di reportistica di dati e informazioni periodico a quest'ultimo;
- d) al corretto conferimento delle deleghe per le funzioni «ambientali»;
- e) all'elaborazione di un sistema efficiente di sanzioni disciplinari e di una specifica formazione del personale nei temi dei reati ambientali e delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità penale delle persone fisiche e dell'Ente.

Nell'attesa della pubblicazione di linee guida dedicate al tema della prevenzione dei reati ambientali, il sindacato sui Modelli Organizzativi, predisposti dagli enti in quest'ambito, dovrebbe tenere conto, secondo l'insegnamento del Tribunale di Milano (24), dell'assenza di precedenti in materia, valutando quindi positivamente l'adozione, tempestiva e pionieristica di presidi ex D.Lgs. n. 231/2001.

In caso contrario, si rischierebbe di ricadere nuovamente

#### Note:

(22) L'elenco che segue è tratto da

– Cass., sez. III, 17 gennaio 2000, n. 422, in questa *Rivista*, 2000, n. 7, pag. 669.

Ma si vedano anche

– Cass., sez. VI, 19 ottobre 1997, n. 9715, in *Giur. agr. Amb.*, 1997, 52 e segg.;

– Cass., sez. III, 12 febbraio 2004, n. 5777, in *Rivistaambiente*, n. 7-8, 741 e segg.

(23) Va segnalato, comunque, che, l'efficacia della delega, anche in presenza del rispetto di tutte queste condizioni, non può essere considerata a priori «illimitata» ed «assoluta». Alle volte, ad esempio, determinati comportamenti possono essere l'effetto, non già di autonome decisioni del delegato, ma di «precise scelte di politica aziendale». L. Ramacci, *cit.*, 20 cita il caso in cui un fenomeno sia dipeso «dall'utilizzazione di una determinata materia prima appositamente individuata ovvero al ricorso ad un particolare processo produttivo».

(24) G.i.p. Trib. Milano, 17 novembre 2009, in *Società*, 2010, n. 4, 473 e segg.– con le note di C. E. Paliero, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione di colpevolezza: decisione lassista o interpretazione costituzionalmente orientata?*, *ivi*, 476 e segg. e di V. Salafia, *Per la prima volta il GIP di Milano assolve una s.p.a. da responsabilità amministrativa*, *ivi*, 482 e segg.

Sotto il profilo oggettivo, i giudici di legittimità hanno affermato il necessario rispetto di tutti i seguenti **requisiti**, ormai consolidati (22):

- a) la natura formale ed espressa, ossia una delega scritta;
- b) la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle norme statutarie previa adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti;
- c) la specificità, nel senso di un puntuale contenuto;
- d) la pubblicità;
- e) l'effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia di gestione e con piena e completa disponibilità economica;
- f) le dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- g) la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato;
- h) l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato;
- i) la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato;
- l) che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali;
- m) la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le condizioni sopra indicate (23).

### Conclusioni: riflessioni per la costruzione di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati ambientali

Sulla base delle considerazioni effettuate e tenuto conto della particolare rilevanza della finalità preventiva dei reati in materia ambientale, si ritiene necessario un intervento legislativo, che circoscriva i contenuti minimi dei Modelli organizzativi in materia ambientale, o che demandi a fonti regolamentari secondarie l'elaborazione di specifiche linee guida, che costituiscano un valido e sicuro punto di riferimento per gli enti, nel momento dell'elaborazione del proprio Modello.

Un primo spunto per l'elaborazione delle stesse è rinvenibile nella nota di Confindustria del 29 aprile 2011, ritenuta già da qualche autorevole interprete come un «riferimento di base per l'avvio della costruzione di un modello organizzativo anche nella materia ambientale». Tali indicazioni, considerata la varietà di settori economici nei quali il D.Lgs. n. 231/2001 in questo settore andrà ad esplicare i propri effetti, per essere efficaci e costituire un parametro di riferimento realistico dovrebbero essere elaborate in specifiche linee guida, contestualizzate a seconda del settore di riferimento.

In assenza di Linee Guida (né specifiche, né generiche), dedicate ai reati ambientali-presupposto, che indichino agli operatori dei metodi di base per realizzare processi e procedure finalizzate all'abbattimento del rischio-reato in questo ambito, le migliori conoscenze disponibili in materia per la redazione di modelli organizzativi restano, ad oggi, le sintetiche indicazioni offerte da Confindustria, unitamente alle istruzioni (per quanto limitate al fattore qualità) delle norme tecniche ISO 14001:2004 e Regolamento EMAS.

Nell'elaborazione di un Modello Organizzativo, gli elementi ricavabili da queste due fonti dovrebbero essere integrati con previsioni relative:

- a) alla pianificazione finanziaria;
- b) alla gestione delle risorse;
- c) all'istituzione di un Organismo di Vigilanza, collegata alla costruzione di un sistema di reportistica di dati e informazioni periodico a quest'ultimo;
- d) al corretto conferimento delle deleghe per le funzioni «ambientali»;
- e) all'elaborazione di un sistema efficiente di sanzioni disciplinari e di una specifica formazione del personale nei temi dei reati ambientali e delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità penale delle persone fisiche e dell'Ente.

Nell'attesa della pubblicazione di linee guida dedicate al tema della prevenzione dei reati ambientali, il sindacato sui Modelli Organizzativi, predisposti dagli enti in quest'ambito, dovrebbe tenere conto, secondo l'insegnamento del Tribunale di Milano (24), dell'assenza di precedenti in materia, valutando quindi positivamente l'adozione, tempestiva e pionieristica di presidi ex D.Lgs. n. 231/2001.

In caso contrario, si rischierebbe di ricadere nuovamente

#### Note:

(22) L'elenco che segue è tratto da

– Cass., sez. III, 17 gennaio 2000, n. 422, in questa *Rivista*, 2000, n. 7, pag. 669.

Ma si vedano anche

– Cass., sez. VI, 19 ottobre 1997, n. 9715, in *Giur. agr. Amb.*, 1997, 52 e segg.;

– Cass., sez. III, 12 febbraio 2004, n. 5777, in *Rivistambiente*, n. 7-8, 741 e segg.

(23) Va segnalato, comunque, che, l'efficacia della delega, anche in presenza del rispetto di tutte queste condizioni, non può essere considerata a priori «illimitata» ed «assoluta». Alle volte, ad esempio, determinati comportamenti possono essere l'effetto, non già di autonome decisioni del delegato, ma di «precise scelte di politica aziendale». L. Ramacci, *cit.*, 20 cita il caso in cui un fenomeno sia dipeso «dall'utilizzazione di una determinata materia prima appositamente individuata ovvero al ricorso ad un particolare processo produttivo».

(24) G.i.p. Trib. Milano, 17 novembre 2009, in *Società*, 2010, n. 4, 473 e segg.– con le note di C. E. Paliero, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione di colpevolezza: decisione lassista o interpretazione costituzionalmente orientata?*, *ivi*, 476 e segg. e di V. Salafia, *Per la prima volta il GIP di Milano assolve una s.p.a. da responsabilità amministrativa*, *ivi*, 482 e segg.

nella tentazione, sfatata proprio dal precedente giurisprudenziale richiamato, di dar credito all'opinione di chi ha sempre visto nella disciplina 231, un strumento per introdurre surrettiziamente nell'ordinamento una **sorta di**

**responsabilità oggettiva dell'ente:** ovvero attraverso una presunzione di inefficacia del modello organizzativo quando sia stato commesso un reato da parte di una persona fisica funzionalmente collegata ad esso.

## LIBRI

### Manuale Ambiente 2011

Collana Manuali Professionali

AA.VV.

2011, Edizione V, pag. 1184

Disponibile in:

Versione solo carta (Libro + cd-rom): € 75,00

Versione carta + eBook(PDF con DRM Adobe, 15.5MB): € 82,13 +IVA

Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende.

Le modifiche legislative introdotte dal nuovo Codice dell'Ambiente hanno inoltre sostanzialmente innovato la disciplina giuridica e tecnica di molti dei temi oggetto della materia.

Il testo è aggiornato con tutte le novità recenti, tra cui le più importanti intervenute nel settore della gestione rifiuti: dal D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 che ha istituito il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, meglio noto con l'acronimo «SISTR»), al D.M. 26 maggio 2011, che, dopo vari rinvii, ha fissato date di entrata in vigore differenziate per le varie categorie di imprese a partire dal 1° settembre 2011.

#### Struttura

- La normativa ambientale
- La tutela delle acque
- Aspetti finanziari per la gestione dell'ambiente
- Attività ispettiva e vigilanza in materia ambientale
- Enti, istituzioni e associazioni
- Il diritto di informazione in materia ambientale
- I sistemi di gestione ambientale
- di incidente rilevante
- Energia
- Inquinamento Inquinamento atmosferico
- Valutazione di impatto ambientale
- Attività a rischio elettromagnetico
- Rifiuti e imballaggi
- Inquinamento acustico
- Sostanze e preparati pericolosi
- Inquinamento del suolo e bonifica
- Il registro autorizzativo ambientale
- L'audit ambientale

Nel cd rom allegato è raccolta tutta la documentazione di supporto ai temi trattati nel Volume.

#### Per informazioni

• **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794)

• **Agente di zona** ([www.shopwki.it/agenzie](http://www.shopwki.it/agenzie))

Manuali  
Professionali



Manuale  
Ambiente  
2011

Disponibile anche  
in E-BOOK

PSQA

INDICITALIA